



CITTA' DI TORINO

DIVISIONE RISORSE FINANZIARIE AREA TRIBUTI E CATASTO S. IMU E TARI

DEL 669 / 2021

26/07/2021

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 26 LUGLIO 2021

(proposta dalla G.C. 02 luglio 2021)

Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti, oltre al Presidente SICARI Francesco ed alla Sindaca APPENDINO Chiara, le Consigliere ed i Consiglieri:

ALBANO Daniela	GIOVARA Massimo	PATRIARCA Lorenza
AMORE Monica	GRIPPO Maria Grazia	PETRARULO Raffaele
ARTESIO Eleonora	IMBESI Serena	RUSSI Andrea
AZZARA' Barbara	LAVOLTA Enzo	SCANDEREBECH Federica
BUCCOLO Giovanna	LUBATTI Claudio	SGANGA Valentina
CARLEVARIS Cinzia	MAGLIANO Silvio	TEVERE Carlotta
CARRETTO Damiano	MALANCA Roberto	TRESSO Francesco
CHESSA Marco	MENSIO Federico	VERSACI Fabio
FERRERO Viviana	MONTALBANO Deborah	
FOGLIETTA Chiara	NAPOLI Osvaldo	
FORNARI Antonio	NAPOLITANO Vincenzo	
GIACOSA Chiara	PAOLI Maura	



In totale, con il Presidente e la Sindaca, n. 34 presenti, nonché le Assessore e gli Assessori: DI MARTINO Antonietta - GIUSTA Marco Alessandro - IARIA Antonino - LAPIETRA Maria - LEON Francesca Paola - PIRONTI Marco - ROLANDO Sergio - SACCO Alberto - SCHELLINO Sonia - UNIA Alberto

Risultano assenti i Consiglieri e le Consigliere:
CARRETTA Domenico - CURATELLA Cataldo - LO RUSSO Stefano - PARLACINO Francesca - POLLICINO Marina - RICCA Fabrizio - TISI Elide

Con la partecipazione del Vicesegretario Generale FERRARI Giuseppe.

SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI). MODIFICA A DECORRERE DAL 2021.

Proposta dell'Assessore Rolando, comprensiva degli emendamenti approvati nella presente seduta.

Premesso che:

- l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»*;
- l'art. 1, comma 639 della L. 27 dicembre 2013, n. 147 *«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014»*, ha disposto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, il tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinata al finanziamento dei servizi comunali indivisibili, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 682 della L. 147/2013, secondo cui il Comune determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione della IUC;
- l'art. 1, comma 702 della L. 27 dicembre 2013, n. 147, fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

Visto il vigente regolamento n. 371, ad oggetto *“Imposta unica comunale. Regolamento per l'applicazione della Tassa Comunale sui Rifiuti (TARI)”*, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 2014 02643/013) del 16 luglio 2014 e ritenuto necessario modificarlo come indicato nell'allegato 1 – facente parte integrante della presente deliberazione, tenuto conto delle novità normative intervenute, che di seguito si illustrano.

L'art. 1, comma 738 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale, facendo però salva la disciplina della tassa sui rifiuti. Occorre pertanto ridenominare il regolamento, eliminando dal titolo e dall'articolo 26 i riferimenti



all'Imposta Unica Comunale.

L'art. 1, comma 527 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga».

ARERA ha assunto diverse deliberazioni e determinazioni in tema di rifiuti, tra le quali si evidenzia la deliberazione n. 443 del 31/10/2019, che definisce i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021, ai fini della determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, ovvero dei singoli servizi che lo compongono.

Tale deliberazione, nell'allegato A), individua un nuovo metodo per la costruzione del piano economico finanziario: il Metodo Tariffario del Servizio Integrato di Gestione dei rifiuti (MTR) che, rispetto al previgente Metodo Tariffario Normalizzato (MTN) individuato dal D.P.R. 158/99, si differenzia quanto al perimetro gestionale, ai limiti di crescita delle tariffe, alle modalità di determinazione dei costi.

La nuova procedura di tariffazione, prevista dal MTR, stabilisce un limite massimo ai costi complessivi riconoscibili ai gestori, alla copertura dei quali si deve provvedere attraverso il gettito tariffario. Il metodo, infatti, impone di redigere il piano economico finanziario inserendo, al posto di valori previsionali, i costi operativi e di capitale sostenuti dai gestori affidatari e desunti dai rispettivi bilanci, ai quali vengono poi applicati dei correttivi in base al perseguimento di obiettivi qualitativi.

La procedura di approvazione del Piano Economico Finanziario è definita nell'art. 6 della deliberazione n. 443/2019 dell'ARERA e dalle successive deliberazioni, in ultimo la n. 493/2020/R/RIF del 24 novembre 2020.

L'Autorità prevede il seguente percorso:

- il soggetto gestore predispone il Piano Economico Finanziario (PEF) annuale “grezzo”, redatto secondo quanto previsto dal MTR (Allegato A alla deliberazione 443/2019), e lo trasmette all'ente territorialmente competente per la sua validazione;
- l'ente territorialmente competente (ETC), effettuata la procedura di validazione del PEF (che consiste nella verifica della completezza, coerenza e congruità dei dati e delle informazioni contenute), assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere ad ARERA il PEF e i corrispettivi del servizio, in coerenza con gli obiettivi definiti, entro 30 giorni dall'assunzione delle determinazioni;
- l'ARERA verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e approva, ferma restando la sua facoltà di richiedere ulteriori informazioni o proporre modifiche;
- fino all'approvazione da parte dell'ARERA si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'ente territorialmente competente con i documenti di validazione;
- nelle more dell'approvazione del PEF da parte dell'Autorità si applicano le decisioni assunte dall'Ente territorialmente competente, ivi comprese quelle assunte dai comuni con riferimento ai piani economico finanziari e ai corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione.

In relazione alla terminologia utilizzata nella Delibera in esame è necessario precisare che:

- per “soggetto gestore” si intende l'insieme dei soggetti che erogano singole parti del servizio, ivi inclusi i Comuni in caso di gestione in economia;
- per “PEF grezzo” si intende il PEF al netto dei coefficienti e della parte della relazione di accompagnamento, che sono di competenza dell'ETC, redatto “rettificando” e riclassificando le voci di costo secondo quanto previsto dal MTR;
- per “costi riconosciuti” si intende l'insieme dei costi ammessi a riconoscimento tariffario,



calcolati secondo criteri di efficienza;

- per “ente territorialmente competente (ETC)” si intendono gli Enti di Governo d’Ambito individuati dalle singole Regioni per l’organizzazione e la gestione dei servizi e, laddove non costituiti, si intendono i Comuni. L’ETC, accertato che la documentazione prodotta sia completa di tutti gli elementi richiesti, valida il Piano Economico Finanziario, ovvero chiede integrazioni o modifiche al gestore, per poi trasmetterlo all’Autorità.

Per le motivazioni sopra indicate occorre pertanto modificare il regolamento nell’art. 4 e introdurre un nuovo articolo 4bis ad oggetto: “Predisposizione del piano economico finanziario”.

Il Parlamento italiano, con l’art. 16 della Legge n. 117/2019, ha delegato il governo a dare attuazione alla direttiva (UE) 2018/851, di modifica della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, ed alla direttiva (UE) 2018/852, di modifica della direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti da imballaggio.

In attuazione della delega, il governo ha emanato il D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116, che, nel recepire le direttive europee sull’economia circolare, ha determinato una revisione del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Testo Unico Ambientale - TUA) sotto vari profili.

In particolare, il decreto ha modificato la definizione e la classificazione rifiuti:

- cambia la definizione di rifiuto urbano: ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lett. b)-ter, sono urbani tutti i rifiuti indifferenziati o differenziati di origine domestica, nonché quelli provenienti da fonti non domestiche, simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell’allegato L-quater del Codice Ambientale e prodotti dalle attività riportate nell’allegato L-quinqies del Codice Ambientale.
- cambia la definizione di rifiuto speciale:
 - sono speciali, ai sensi ai sensi dell’art. 184, comma 3 lett.a), i rifiuti che si producono sulle superfici destinate ad attività agricole e connesse, nonché, ai sensi dell’art. 184, comma 3, lett. b), g), i), i rifiuti delle attività di costruzione e demolizione, di recupero e smaltimento rifiuti e i veicoli fuori uso. Le superfici su cui insistono le predette attività non possono conferire alcun rifiuto al servizio pubblico e sono escluse dalla tassa in quanto produttive solo di rifiuti speciali. Restano invece tassabili le superfici (mense, uffici, servizi) che non hanno alcun collegamento, quanto alla produzione di rifiuti, con le attività di cui all’art. 184, comma 3.
 - ai sensi del combinato disposto dell’art. 183 e dell’art. 184 del TUA i rifiuti della produzione sono sempre e tutti speciali a prescindere dalla tipologia merceologica e della prevalenza rispetto agli urbani, in quanto le attività industriali con capannoni di produzione non compaiono nell’elenco di cui all’allegato L quinqies. Detti rifiuti non sono conferibili al pubblico servizio e sono generati nelle aree in cui avviene la trasformazione della materia, che sono pertanto escluse dalla tassa. Per le aree industriali non di produzione (diverse da quelle in cui si trasforma la materia) vigono invece le regole ordinarie in merito alla presunzione di produzione di rifiuti urbani.
- ai sensi dell’art. 184, comma 3 del TUA, le superfici destinate alle attività di cui alle lettere d), e), f), h) sono produttive sia di rifiuti speciali che di rifiuti urbani. In conseguenza di ciò, in caso di contestuale produzione di rifiuti speciali e di rifiuti urbani, qualora non sia possibile individuare concretamente la superficie esclusa dal tributo, l’individuazione della superficie tassabile è effettuata in maniera forfettaria applicando all’intera superficie dei locali e/o delle aree le riduzioni percentuali già deliberate, distinte per tipologia di attività economica.

Per tale motivazione si modificano gli articoli 3 e 8 del vigente regolamento TARI;

Il Decreto 116/2020 ha altresì:

- soppresso il compito assegnato allo Stato di stabilire con un apposito decreto i criteri qualitativi per l’assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani (con l’art. 1, comma 23 del D.Lgs. 116/2020 è stata soppressa la lettera e) del comma 2 dell’art. 195 del D.Lgs. 152/2006);
- soppresso il potere dei comuni di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani (con l’art. 1, comma 24 del D.Lgs. 116/2020 è stato modificato l’art. 198 ed è stata soppressa la lettera g) del



comma 2) dello stesso art. 198 del D.Lgs. 152/2006).

Pertanto, a decorrere dal 26/9/2020, perdono efficacia tutte le norme di assimilazione già individuate dal Comune e l'assimilazione opera ex lege.

Di conseguenza occorre aggiornare il regolamento TARI per eliminare il riferimento ai rifiuti "assimilati" da tutti gli articoli interessati.

Con il Decreto 116/2020 è stata inoltre introdotta e disciplinata la facoltà per l'utente non domestico di optare per operatori diversi dal gestore pubblico (art. 198, comma 2-bis del D.Lgs. 152/2006).

L'art. 30, comma 5 del D.L. 22/3/2021, n. 41, convertito nella L. 21/5/2021, n. 69 (decreto "Sostegni") prevede che "(...) *La scelta delle utenze non domestiche di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Solo per l'anno 2021 la scelta deve essere comunicata entro il 31 maggio con effetto dal 1° gennaio 2022*".

Per i titolari di utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e dimostrino di averli avviati al recupero è stato introdotto uno specifico abbattimento tariffario, da applicare nella misura e con le modalità previste dal nuovo art. 15bis del regolamento.

Per i titolari di utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al riciclo determinate quantità di rifiuti urbani con oneri a proprio carico viene prevista la possibilità, nell'ambito della agevolazioni per la raccolta differenziata e l'avvio al riciclo, di ottenere una riduzione della componente variabile della tariffa proporzionale al rapporto tra la quantità di rifiuti effettivamente avviati a riciclo e la quantità di rifiuti producibili, come risulta dalle modifiche apportate al comma 1 dell'art. 15 del regolamento.

Dato atto, altresì, che il D.Lgs. 3/09/2020, n. 116, è entrato in vigore il 26/09/2020; tuttavia, ai sensi dell'art. 6, comma 5 del medesimo decreto "*al fine di consentire ai soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti il graduale adeguamento operativo delle attività alla definizione di rifiuto urbano, le disposizioni di cui agli articoli 183, comma 1, lettera b-ter) e 184, comma 2 e gli allegati L-quater e L-quinquies, introdotti dall'articolo 8 del presente decreto, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2021*".

Considerato che, alla luce dell'esperienza applicativa, nell'intento di semplificare gli adempimenti dei contribuenti, definire regole operative di più agevole attuazione e rendere più chiaro il dettato regolamentare, si rende necessario provvedere ad apportare al Regolamento TARI le modificazioni illustrate di seguito:

- il comma 3 dell'art. 5 riprende le regole sulle tempistiche per l'approvazione delle tariffe sancite dall'art. 1, comma 169 della L. 296/2006. Riporta altresì la previsione dell'art. 193 del D.Lgs. 267/2000, in base al quale, in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio, laddove si rilevi uno squilibrio, è possibile incrementare le tariffe e le aliquote dei tributi comunali per ripianare lo stesso, anche se scaduto il termine per l'approvazione del bilancio di previsione;
- il comma 7 dell'art. 5, al fine di rendere più chiare le modalità di determinazione della tariffa delle utenze domestiche, precisa che la parte variabile della stessa è determinata, tra gli altri parametri, in funzione del numero degli occupanti, la cui individuazione è meglio specificata nel successivo articolo 9;
- il comma 6 dell'art. 6, esplicita e precisa che in caso di utilizzo frazionato della medesima unità immobiliare di tipo abitativo (ad esempio le unità per uso abitativo transitorio, le unità locate a studenti fuori sede), il tributo è dovuto da uno degli occupanti o detentori, con vincolo di solidarietà fra coloro che la utilizzano. Tuttavia resta ferma la facoltà del proprietario di attivare le utenze a proprio nome;
- il comma 1 dell'art. 9 è modificato per chiarire che, per le utenze intestate a residenti, l'intestatario è tenuto a dichiarare gli ulteriori occupanti non residenti, che si aggiungono al numero degli occupanti residenti; per le utenze intestate a non residenti (o per le utenze tenute a



disposizione da residenti o intestate a residenti all'estero), il numero degli occupanti è stabilito convenzionalmente in due componenti, tuttavia resta a carico dell'utente l'onere di comunicare l'eventuale diverso numero di componenti;

- il comma 2 dell'art. 9 precisa che l'esclusione dalla tassazione a favore dei ricoverati, permanenti o per un periodo superiore all'anno, è conteggiata in sede di saldo;
- il comma 4 dell'art. 9 disciplina le modalità di conteggio del numero degli occupanti delle unità immobiliari di utenza domestica destinate a strutture ricettive di bed & breakfast, precisando che esso si assume pari al numero degli abitanti (determinato secondo regolamento), a cui si aggiunge il numero della capacità ricettiva nel periodo di apertura della struttura – rapportato a bimestre, da dichiarare all'ufficio tributi;
- l'art. 11 è aggiornato per tenere conto di quanto disposto dall'art. 1, comma 837 della L. 160/2019 ed evidenziare che, a decorrere dal 1/1/2021, il canone unico mercatale sostituirà la TARI giornaliera, mentre la TARI giornaliera continuerà ad applicarsi per le altre tipologie di occupazione temporanea;
- il comma 1, lett. b) dell'art. 14 è modificato per prevedere che le ipotesi agevolative previste per le ONLUS si applichino anche ai Centri di Protagonismo Giovanile (CPG) e delle Case di Quartiere (CDQ) individuati dalla Città, con esclusione delle superfici utilizzate per attività di ristorazione e/o somministrazione. In tal modo il trattamento fiscale dei gestori di tali centri cittadini è equiparato ed indipendente dalla loro ragione sociale;
- il comma 1, lett. c) dell'art. 14 è modificato al fine di chiarire che per l'accesso all'agevolazione ISEE è necessaria la presentazione dell'istanza di agevolazione e della dichiarazione sostitutiva unica annuale. La previsione di un termine di presentazione dell'istanza permette una quantificazione certa delle agevolazioni concesse.
- viene introdotto il comma 2 dell'articolo 15 per prevedere riduzioni alle utenze non domestiche che, nel cedere gratuitamente le eccedenze alimentari per fini di solidarietà sociale, contribuiscono alla lotta allo spreco alimentare. Tale previsione, che non rappresenta una novità per la Città, viene introdotta al solo scopo di esplicitare e chiarire il metodo di calcolo dell'agevolazione. La previsione di un termine per la presentazione della richiesta permette una quantificazione certa delle agevolazioni concesse;
- per una migliore fruibilità nella lettura, l'agevolazione per le utenze non domestiche che hanno effettuato interventi tecnico-organizzativi comportanti un'accertata minore produzione di rifiuti o un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del servizio pubblico, viene spostata dal comma 3 dell'art. 14 al comma 3 dell'art. 15. La previsione di un termine per la presentazione della richiesta permette una quantificazione certa delle agevolazioni concesse;
- il comma 1, lett. d) dell'art. 17 precisa che la riduzione del 20% per le abitazioni tenute a propria disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo per cui da certificazione anagrafica non risultino soggetti residenti, è applicata, in analogia alle procedure anagrafiche, con effetto dal bimestre successivo a quello della denuncia;
- si introduce il nuovo comma 2 dell'art. 17, per tenere conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 48 della L. 30 dicembre 2020, n.178: a decorrere dal 01/01/2021, per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, la TARI è dovuta in misura ridotta di due terzi;
- si modifica l'art. 27 al fine di eliminare i riferimenti alla "Provincia" ed aggiornarli con i nuovi riferimenti alla "Città Metropolitana".

Per le motivazioni sopra esposte, l'aggiornamento dell'attuale testo regolamentare può concretizzarsi con le modifiche riportate nell'allegato 1, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.



Visto l'articolo 53, comma 16 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, che dispone: "*il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione*".

Visto altresì l'articolo 1, comma 169 Legge 296/2006, che dispone: "*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*".

Preso atto che, l'art. 30, comma 5 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito nella L. 21 maggio 2021, n. 69 ha stabilito che "*limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile*".

Preso altresì atto che l'art. 52, c. 2 del D.L. 73/2021 stabilisce che per gli enti locali, come la Città di Torino, che hanno incassato le anticipazioni di liquidità di cui al D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021-2023 è differito al 31 luglio 2021. Si deve quindi ritenere che, per i comuni rientranti nella casistica prevista dal citato decreto, tale ulteriore proroga del termine di approvazione del bilancio porti con sé anche la collegata scadenza per la deliberazione delle tariffe, aliquote e regolamenti tributari.

Rilevato infine che l'art. 2, comma 4, del D.L. 30 giugno 2021, n. 99, ha differito al 31 luglio 2021 il termine entro il quale i Comuni devono approvare le tariffe e i regolamenti della TARI.

Dato atto inoltre che con verbale n. 37 del 8 luglio 2021 è stato espresso il parere favorevole da parte dell'Organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000 (allegato 2).

In considerazione del fatto che il presente atto è conseguenza di adeguamento normativo, non si ritiene sussista un interesse circoscrizionale diretto, ai sensi dell'articolo 43, comma 1 del Regolamento del Decentramento, per cui si prescinde dalla richiesta del relativo parere di competenza.



Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

- favorevole sulla regolarità tecnica;
- favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa e qui integralmente richiamate, le modifiche al vigente Regolamento per l'applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI) n. 371, come indicate nell'allegato n. 1 alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che la presente deliberazione è inviata, nei termini di legge e per via telematica, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ne cura la successiva pubblicazione sul sito informatico www.finanze.gov individuato ai sensi dell'art. 1, comma 3 del D.Lgs. n. 360 del 1998, dando atto che tale pubblicazione ha valore di pubblicità costitutiva;
3. di dare atto che il nuovo Regolamento entrerà in vigore, per le modifiche apportate, dal 1° gennaio 2021, ai sensi dell'articolo 53 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388;
4. di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, poichè il regolamento deve essere adottato entro il 31 luglio 2021 e deve essere immediatamente pubblicato sul sito del MEF.

Proponenti:

L'ASSESSORE
Sergio Rolando

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

LA DIRIGENTE
Maria Assunta Petrozzino



Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

IL DIRIGENTE FINANZIARIO
Paolo Lubbia

Il Presidente pone in votazione il provvedimento comprensivo degli emendamenti approvati nella presente seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

procede alla votazione nei modi di regolamento.

Al momento della votazione risultano assenti dall'aula o considerati assenti ai sensi dell'art. 128 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale: Artesio Eleonora, Foglietta Chiara, Grippo Maria Grazia, Lubatti Claudio, Magliano Silvio, Montalbano Deborah, Patriarca Lorenza, Petrarulo Raffaele, Scanderebech Federica, Tresso Francesco

PRESENTI 24
VOTANTI 23

ASTENUTI 1:
Napoli Osvaldo

FAVOREVOLI 23:

Albano Daniela, Amore Monica, la Sindaca Appendino Chiara, Azzarà Barbara, Buccolo Giovanna, Carlevaris Cinzia, Carretto Damiano, Chessa Marco, la Vicepresidente Ferrero Viviana, Fornari Antonio, Giacosa Chiara, Giovara Massimo, Imbesi Serena, il Vicepresidente Vicario Lavolta Enzo, Malanca Roberto, Mensio Federico, Napolitano Vincenzo, Paoli Maura, Russi Andrea, Sganga Valentina, il Presidente Sicari Francesco, Tevere Carlotta, Versaci Fabio

Il Presidente dichiara approvato il provvedimento nel testo quale sopra emendato.

Il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

procede alla votazione nei modi di regolamento, ai sensi di legge.

Al momento della votazione risultano assenti dall'aula o considerati assenti ai sensi dell'art. 128 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale: Artesio Eleonora, Foglietta Chiara, Grippo Maria Grazia, Lubatti Claudio, Magliano Silvio, Montalbano Deborah, Patriarca Lorenza, Petrarulo Raffaele, Scanderebech Federica, Tresso Francesco

PRESENTI 24
VOTANTI 23



ASTENUTI 1:
Napoli Osvaldo

FAVOREVOLI 23:

Albano Daniela, Amore Monica, la Sindaca Appendino Chiara, Azzarà Barbara, Buccolo Giovanna, Carlevaris Cinzia, Carretto Damiano, Chessa Marco, la Vicepresidente Ferrero Viviana, Fornari Antonio, Giacosa Chiara, Giovara Massimo, Imbesi Serena, il Vicepresidente Vicario Lavolta Enzo, Malanca Roberto, Mensio Federico, Napolitano Vincenzo, Paoli Maura, Russi Andrea, Sganga Valentina, il Presidente Sicari Francesco, Tevere Carlotta, Versaci Fabio

Il Presidente dichiara approvata l'immediata eseguibilità del provvedimento.

Sono allegati al presente provvedimento i seguenti:

allegato 1 [Testo coordinato con gli emendamenti approvati, ai sensi articolo 44 comma 2 del Regolamento Consiglio Comunale] - allegato 2.

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
Francesco Sicari

IL VICESEGRETARIO GENERALE
Firmato digitalmente
Giuseppe Ferrari

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. DEL-669-2021-All_1-Allegato_1tc.pdf
2. DEL-669-2021-All_2-Allegato_2.pdf



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

Si riporta il testo vigente (colonna di sinistra) con le proposte da eliminare in carattere *corsivo* e il testo di cui si propone l'approvazione (colonna di destra) con le proposte da inserire in carattere **neretto**

REGOLAMENTO VIGENTE	REGOLAMENTO MODIFICATO
<p style="text-align: center;"><i>IMPOSTA UNICA COMUNALE</i></p> <p style="text-align: center;">REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA COMUNALE SUI RIFIUTI</p> <p style="text-align: center;">(TARI)</p>	<p style="text-align: center;">REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA COMUNALE SUI RIFIUTI</p> <p style="text-align: center;">(TARI)</p>
<p>Articolo 2 - Istituzione della Tassa Comunale sui Rifiuti (TARI)</p> <p>1. Per la copertura integrale dei costi relativi alla gestione dei rifiuti urbani <i>e dei rifiuti assimilati agli urbani</i> è istituita a partire dal 1 gennaio 2014 la tassa comunale sui rifiuti denominata TARI.</p> <p>2. La gestione dei rifiuti urbani, come definiti al successivo articolo 3, <i>e dei rifiuti assimilati agli urbani</i> è attività espressamente qualificata di "pubblico interesse", questa comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti stessi ed è svolta <i>in regime di privativa</i> secondo le previsioni del codice ambientale sull'intero territorio comunale.</p>	<p>Articolo 2 - Istituzione della Tassa Comunale sui Rifiuti (TARI)</p> <p>1. Per la copertura integrale dei costi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, è istituita a partire dal 1 gennaio 2014 la tassa comunale sui rifiuti denominata TARI.</p> <p>2. La gestione dei rifiuti urbani, come definiti al successivo articolo 3 è attività espressamente qualificata di "pubblico interesse", questa comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti stessi ed è svolta secondo le previsioni del codice ambientale sull'intero territorio comunale.</p>



Articolo 3 - Definizione di rifiuti urbani

1. Sono rifiuti urbani, *così come classificati dall'articolo 6 del Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani*:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura e provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche e sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriali diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

Articolo 3 - Definizione di rifiuti urbani e speciali

1. Sono rifiuti urbani, così come definiti dall'art. 183, c.1, lett **b)-ter** del D.Lgs. 3/4/2006, n. 152:
 - a. **i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;**
 - b. **i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies al medesimo decreto legislativo;**
 - c. **i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;**
 - d. **i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;**
 - e. **i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;**
 - f. **i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere c, d, e.**



2. *Il regolamento per la gestione dei rifiuti urbani determina i criteri ed i quantitativi per l'assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali non pericolosi.*

2. Sono rifiuti speciali, così come definiti dall'art. 184, c. 3, del D.Lgs. 3/4/2006, n. 152:

- a. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;**
- b. i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis, del D.Lgs. 3/4/2006, n. 152;**
- c. i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani di cui al comma 1;**
- d. i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani di cui al comma 1;**
- e. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani di cui al comma 1;**
- f. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani di cui al comma 1;**
- g. i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;**
- h. i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani di cui al comma 1;**
- i. i veicoli fuori uso.**



Articolo 4 - Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani *ed assimilati*. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, *individuati in base ai criteri definiti dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 158/1999*.
2. Ai sensi del D.P.R. n. 158/1999, i costi da coprire con il tributo includono anche i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche.
3. A norma dell'articolo 1, comma 655, della Legge n. 147/2013 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
4. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani *ed assimilati* sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'articolo 1, comma 683, della Legge n. 147/2013 e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito.

Articolo 4 - Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36. **Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.**
 2. Ai sensi del D.P.R. n. 158/1999, i costi da coprire con il tributo includono anche i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche.
 3. A norma dell'articolo 1, comma 655, della Legge n. 147/2013 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
 4. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'articolo 1, comma 683, della Legge n. 147/2013 e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito.
- 4-bis Le entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, anche differenziati, sono determinate secondo le disposizioni dettate dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), in particolare, quelle di cui alla Deliberazione 31 ottobre 2019, n.**



<p>5. Il servizio per la gestione dei rifiuti urbani <i>e dei rifiuti assimilati agli urbani</i> è attivato su tutto il territorio comunale con caratteristiche di universalità e inderogabilità secondo quanto disciplinato dal vigente regolamento comunale per la gestione dei rifiuti. A fronte del servizio viene applicata <i>automaticamente</i> la relativa tariffa del Tributo Comunale sui Rifiuti (TARI).</p>	<p>443/2019/R/Rif e s.m.i. ed in conformità al Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR), di cui all'Allegato A) della medesima deliberazione e s.m.i.</p> <p>5. Il servizio per la gestione dei rifiuti urbani è attivato su tutto il territorio comunale con caratteristiche di universalità e inderogabilità secondo quanto disciplinato dal vigente regolamento comunale per la gestione dei rifiuti. A fronte del servizio viene applicata la relativa tariffa del Tributo Comunale sui Rifiuti (TARI).</p>
	<p>Articolo 4bis – Predisposizione del piano economico finanziario</p> <ol style="list-style-type: none">1. Il soggetto gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR di cui alla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA), e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.2. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:<ol style="list-style-type: none">a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti.



	<ol style="list-style-type: none">3. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.4. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.5. L'ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.
<p>Articolo 5 - Approvazione ed articolazione del tributo</p> <ol style="list-style-type: none">1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno solare, computato in bimestri, nel quale sussiste il possesso o la detenzione dei locali e delle aree di cui all'articolo 7. L'obbligazione tariffaria decorre dal bimestre successivo a quello nel quale ha avuto inizio il possesso o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al bimestre in cui ne è cessata l'utilizzazione. Le tariffe del tributo sono approvate dal Consiglio Comunale entro il	<p>Articolo 5 - Approvazione ed articolazione del tributo</p> <ol style="list-style-type: none">1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno solare, computato in bimestri, nel quale sussiste il possesso o la detenzione dei locali e delle aree di cui all'articolo 7. L'obbligazione tariffaria decorre dal bimestre successivo a quello nel quale ha avuto inizio il possesso o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al bimestre in cui ne è cessata l'utilizzazione. Le tariffe del tributo sono approvate dal Consiglio Comunale



termine di approvazione del bilancio di previsione, *con effetto per lo stesso esercizio finanziario*, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani *redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso*. In caso di mancata deliberazione entro detto termine, *si intendono prorogate le tariffe vigenti*.

2. Le tariffe sono commisurate in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, tenuto conto dei criteri individuati dal D.P.R. n. 158/1999.
3. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, la cui classificazione è riportata nell'allegato 1 al presente regolamento.
4. Le tariffe del tributo sono composte da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione. La quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al D.P.R. n. 158/1999.

entro il termine **fissato da norme statali per l'approvazione** del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. **Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006 le tariffe, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. Le tariffe possono essere modificate, oltre i termini indicati ed entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.** In caso di mancata deliberazione entro detto termine, **si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.**

2. Le tariffe sono commisurate in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, tenuto conto dei criteri individuati dal D.P.R. n. 158/1999.
3. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, la cui classificazione è riportata nell'allegato 1 al presente regolamento.
4. Le tariffe del tributo sono composte da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione. La quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al D.P.R. n. 158/1999.



5. La tariffa per le utenze domestiche è determinata per la parte fissa in rapporto alle superfici occupate ed in funzione del numero *dei componenti il nucleo familiare*, per la parte variabile in rapporto ai costi complessivi relativi alla produzione dei rifiuti, alla quantità complessiva di produzione di rifiuti in funzione del numero *dei componenti il nucleo familiare*.
6. La tariffa per le utenze non domestiche è determinata per la parte fissa in rapporto ai costi fissi per unità di superficie ed in funzione della tipologia di attività e per la parte variabile in rapporto ai costi unitari di gestione dei rifiuti per unità di superficie ed in funzione della tipologia di attività.

Articolo 6 - Soggetti passivi e presupposto per l'applicazione del tributo

1. Il tributo è dovuto da chiunque, persona fisica o giuridica, possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, esistenti nel territorio comunale a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani *o ad essi assimilati*, con vincolo di solidarietà fra i componenti il nucleo familiare o di coloro che usano in comune locali o le aree stesse. Per occupazione si intende anche la sola disponibilità materiale dei locali e delle aree.
2. Ai fini di cui al comma 1, l'arredo e/o l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica o di gas, costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile.
3. Per le parti in comune di un condominio il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono dette parti comuni in via esclusiva.

5. La tariffa per le utenze domestiche è determinata per la parte fissa in rapporto alle superfici occupate ed in funzione del numero **degli occupanti**, per la parte variabile in rapporto ai costi complessivi relativi alla produzione dei rifiuti, alla quantità complessiva di produzione di rifiuti in funzione del numero **degli occupanti**.
6. La tariffa per le utenze non domestiche è determinata per la parte fissa in rapporto ai costi fissi per unità di superficie ed in funzione della tipologia di attività e per la parte variabile in rapporto ai costi unitari di gestione dei rifiuti per unità di superficie ed in funzione della tipologia di attività.

Articolo 6 - Soggetti passivi e presupposto per l'applicazione del tributo

1. Il tributo è dovuto da chiunque, persona fisica o giuridica, possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, esistenti nel territorio comunale a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà fra i componenti il nucleo familiare o di coloro che usano in comune locali o le aree stesse. Per occupazione si intende anche la sola disponibilità materiale dei locali e delle aree.
2. Ai fini di cui al comma 1, l'arredo e/o l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica o di gas, costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile.
3. Per le parti in comune di un condominio il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono dette parti comuni in via



L'amministratore del condominio può farsi carico del tributo relativo alle suddette parti, salvo poi suddividerlo fra coloro che le utilizzano.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per quelli in uso esclusivo ai singoli possessori, occupanti o detentori. Quest'ultimi sono invece tenuti a tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.
5. Per i locali destinati ad attività ricettiva o forme analoghe (residence, affittacamere, pensionati, case albergo e simili) il tributo è dovuto dai soggetti esercenti l'attività.
6. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dell'anno solare, il tributo è dovuto solo dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie. E' comunque fatta salva l'applicazione del tributo in capo al proprietario o possessore anche per periodi superiori a sei mesi qualora questi ne faccia esplicita richiesta.
7. Le società commerciali, gli Enti pubblici e privati e le associazioni di qualsiasi natura sono assoggettati al pagamento della relativa tariffa in riferimento alla loro ragione sociale o denominazione, con solidale

esclusiva. L'amministratore del condominio può farsi carico del tributo relativo alle suddette parti, salvo poi suddividerlo fra coloro che le utilizzano.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per quelli in uso esclusivo ai singoli possessori, occupanti o detentori. Quest'ultimi sono invece tenuti a tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.
5. Per i locali destinati ad attività ricettiva o forme analoghe (residence, affittacamere, pensionati, case albergo e simili) il tributo è dovuto dai soggetti esercenti l'attività.
6. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dell'anno solare, il tributo è dovuto solo dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie. **In caso di utilizzo frazionato della medesima unità immobiliare di tipo abitativo (a titolo esemplificativo ma non esaustivo si intende ad esempio, unità per uso abitativo transitorio, unità locate a studenti fuori sede con contratti distinti per la medesima unità immobiliare), il tributo è dovuto da uno degli occupanti o detentori, con vincolo di solidarietà fra coloro che la utilizzano.** E' comunque fatta salva l'applicazione del tributo in capo al proprietario o possessore anche per periodi superiori a sei mesi **o in caso di utilizzi frazionati**, qualora questi ne faccia esplicita richiesta.
7. Le società commerciali, gli Enti pubblici e privati e le associazioni di qualsiasi natura sono assoggettati al pagamento della relativa tariffa in riferimento alla loro ragione sociale o denominazione,



<p>responsabilità dei loro legali rappresentanti.</p> <p>8. Per i locali destinati ad autorimesse, box e posti auto demarcati, il tributo è dovuto dal possessore a titolo di proprietà, dall'occupante o detentore o, in alternativa, dall'amministratore del condominio qualora lo richieda.</p> <p>Nel caso di posti auto demarcati scoperti, diversi da aree operative, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13.</p> <p>Per i locali o aree adibite ad autorimesse pubbliche o parcheggi a pagamento il tributo a carico dell'occupante è corrisposto da chi gestisce l'attività.</p>	<p>con solidale responsabilità dei loro legali rappresentanti.</p> <p>8. Per i locali destinati ad autorimesse, box e posti auto demarcati, il tributo è dovuto dal possessore a titolo di proprietà, dall'occupante o detentore o, in alternativa, dall'amministratore del condominio qualora lo richieda.</p> <p>Nel caso di posti auto demarcati scoperti, diversi da aree operative, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13.</p> <p>Per i locali o aree adibite ad autorimesse pubbliche o parcheggi a pagamento il tributo a carico dell'occupante è corrisposto da chi gestisce l'attività.</p>
---	--

TITOLO II - COMMISURAZIONE E APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

<p>Articolo 7 - Superficie tassabile</p> <p>1. In sede di prima applicazione del tributo la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani <i>e assimilati</i>.</p> <p>2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dall'attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'articolo 1, comma 647, della Legge n. 147/2013, la superficie imponibile sarà determinata in misura pari all'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23 marzo 1998 n.</p>	<p>Articolo 7 - Superficie tassabile</p> <p>1. In sede di prima applicazione del tributo la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani.</p> <p>2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dall'attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'articolo 1, comma 647, della Legge n. 147/2013, la superficie imponibile sarà determinata in misura pari all'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23 marzo 1998 n.</p>
---	---



<p>138. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile.</p> <p>3. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, di cui al Decreto Legislativo n. 507/1993 (TARSU), e del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).</p> <p>4. Ai fini dell'attività di accertamento, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, il Comune può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. n. 138/1998.</p> <p>Sono escluse dal tributo le aree comuni del condominio, ferma restando l'obbligazione di coloro che occupano o conducono parti comuni in via esclusiva. Qualora in una civile abitazione venga svolta anche una attività economica e/o professionale, il tributo è dovuto in relazione alla specifica attività esercitata in riferimento alla superficie a tal fine utilizzata.</p> <p>La superficie di riferimento per le aree coperte e scoperte destinate a mercato è commisurata alla superficie oggetto di autorizzazione o concessione comunale.</p>	<p>138. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile.</p> <p>3. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, di cui al Decreto Legislativo n. 507/1993 (TARSU), e del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).</p> <p>4. Ai fini dell'attività di accertamento, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, il Comune può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. n. 138/1998.</p> <p>Sono escluse dal tributo le aree comuni del condominio, ferma restando l'obbligazione di coloro che occupano o conducono parti comuni in via esclusiva. Qualora in una civile abitazione venga svolta anche una attività economica e/o professionale, il tributo è dovuto in relazione alla specifica attività esercitata in riferimento alla superficie a tal fine utilizzata.</p> <p>La superficie di riferimento per le aree coperte e scoperte destinate a mercato è commisurata alla superficie oggetto di autorizzazione o concessione comunale.</p>
<p>Articolo 8 - Produzione di rifiuti speciali <i>non assimilati</i></p> <p>1. Le superfici o le aree ove di regola si formano rifiuti speciali <i>non assimilati agli urbani</i>, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a</p>	<p>Articolo 8 - Produzione di rifiuti speciali</p> <p>1. Le superfici o le aree ove di regola si formano rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi</p>



proprie spese i relativi produttori, non sono soggette al tributo a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento e smaltimento in conformità alla normativa vigente.

2. Si intende per luogo di produzione di rifiuti speciali esclusivamente l'area o le aree le cui superfici sono strutturate e destinate alla formazione in via continuativa e prevalente dei rifiuti speciali *non assimilati* (a titolo esemplificativo ma non esaustivo si intende ad esempio, aree di produzione industriale, specifici reparti di strutture sanitarie, superfici sulle quali insistono le macchine o le attrezzature utilizzate per la produzione industriale o artigianale). Sono altresì esclusi dalla tassazione i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva *di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione*.
3. Restano invece incluse nella tassazione, quelle aree nelle quali si ha una occasionale ed accidentale dispersione di parte di detti rifiuti (ad esempio: aree di movimentazione dei materiali, eccetera).
4. Per le categorie di attività sotto indicate la determinazione dell'area non soggetta al tributo, può avvenire in maniera forfettaria, applicando, previa verifica della superficie e della documentazione attestante lo smaltimento di cui al comma 1), le seguenti percentuali di riduzione sull'intera superficie dell'immobile:

produttori, non sono soggette al tributo a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento e smaltimento in conformità alla normativa vigente.

2. Si intende per luogo di produzione di rifiuti speciali esclusivamente l'area o le aree le cui superfici sono strutturate e destinate alla formazione in via continuativa e prevalente dei rifiuti speciali (a titolo esemplificativo ma non esaustivo si intende ad esempio, aree di produzione industriale, specifici reparti di strutture sanitarie, superfici sulle quali insistono le macchine o le attrezzature utilizzate per la produzione industriale o artigianale). Sono altresì esclusi dalla tassazione i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva.
3. Restano invece incluse nella tassazione, quelle aree nelle quali si ha una occasionale ed accidentale dispersione di parte di detti rifiuti (ad esempio: aree di movimentazione dei materiali, eccetera), **nonché le aree destinate anche solo parzialmente al deposito di prodotti finiti o di semilavorati o di merci non derivanti dal processo produttivo o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo da parte di terzi.**
4. Per le categorie di attività sotto indicate, **qualora vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali distintamente da quelle in cui si formano rifiuti urbani**, la determinazione dell'area non soggetta al tributo può avvenire in maniera forfettaria, applicando, previa verifica della superficie e della documentazione attestante lo smaltimento di cui al comma 1, le seguenti percentuali di riduzione sull'intera

Categoria di attività	% di abbattimento della superficie
Lavanderie, tintorie	10%
Macellerie e pescherie	10%
Officine di riparazione, autoveicoli, elettrauto, carrozzerie, moto rettifiche	30%
Laboratori odontotecnici	10%
Laboratori di analisi mediche, fisioterapiche e poliambulatori	30%
Gommisti	10%
Lavaggi autoveicoli	10%
Studi medici specialistici	30%
Dentisti	30%
Veterinari	30%

5. Per le attività diverse da quelle menzionate al comma 4, la determinazione della superficie oggetto di produzione di rifiuti speciali esclusa dalla tassazione è effettuata in base alla situazione di fatto debitamente riscontrata su planimetria quotata e misurata da un tecnico/professionista.
6. La riduzione o esenzione di cui ai commi precedenti viene riconosciuta su richiesta presentata con apposita denuncia di cui ai successivi articolo 20 e 21 allegando idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti (a titolo di esempio contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei

superficie dell'immobile:

Categoria di attività	% di abbattimento della superficie
Lavanderie, tintorie	10%
Macellerie e pescherie	10%
Officine di riparazione, autoveicoli, elettrauto, carrozzerie, moto rettifiche	30%
Laboratori odontotecnici	10%
Laboratori di analisi mediche, fisioterapiche e poliambulatori	30%
Gommisti	10%
Lavaggi autoveicoli	10%
Studi medici specialistici	30%
Dentisti	30%
Veterinari	30%

5. Per le attività diverse da quelle menzionate al comma 4, la determinazione della superficie oggetto di produzione di rifiuti speciali esclusa dalla tassazione è effettuata in base alla situazione di fatto debitamente riscontrata su planimetria quotata e misurata da un tecnico/professionista.
6. La riduzione o esenzione di cui ai commi precedenti viene riconosciuta su richiesta presentata con apposita denuncia di cui ai successivi **articoli** 20 e 21 allegando idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti (a titolo di



<p>rifiuti speciali).</p> <p>7. Nel caso in cui non venga prodotta la documentazione necessaria l'ufficio è legittimato ad applicare il tributo all'intera superficie salvo poi procedere a sgravio o rimborso esclusivamente con riferimento all'anno in cui il produttore ha presentato la domanda, fatta salva la prova contraria.</p> <p>8. Ai fini della corretta identificazione del rifiuto, nonché per qualsiasi altra situazione concernente l'applicazione del presente articolo si farà riferimento al soggetto gestore del servizio.</p>	<p>esempio contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti speciali, modello unico di dichiarazione ambientale). Tale documentazione di produzione e trattamento dei rifiuti speciali e/o pericolosi deve essere presentata annualmente entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento.</p> <p>7. Nel caso in cui non venga prodotta la documentazione necessaria l'ufficio è legittimato ad applicare il tributo all'intera superficie salvo poi procedere a sgravio o rimborso esclusivamente con riferimento all'anno in cui il produttore ha presentato la domanda, fatta salva la prova contraria.</p> <p>8. Ai fini della corretta identificazione del rifiuto, nonché per qualsiasi altra situazione concernente l'applicazione del presente articolo si farà riferimento al soggetto gestore del servizio.</p>
<p>Articolo 9 - Determinazione della tariffa per le utenze domestiche</p> <p>1. Per il calcolo della tariffa di ogni utenza domestica si fa riferimento, secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 158/1999, al numero delle persone occupanti, determinato come segue:</p> <p>a. per le utenze intestate a soggetti residenti nel Comune ed utilizzate quale abitazione principale, il numero degli occupanti è quello risultante dai registri dell'anagrafe generale del Comune. Nel caso di due o più nuclei familiari conviventi o coabitanti il numero degli occupanti è quello complessivo;</p>	<p>Articolo 9 – Determinazione della tariffa per le utenze domestiche</p> <p>1. Per il calcolo della tariffa di ogni utenza domestica si fa riferimento, secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 158/1999, al numero delle persone occupanti, determinato come segue:</p> <p>a. per le utenze intestate a soggetti residenti nel Comune ed utilizzate quale abitazione principale, il numero degli occupanti è quello risultante dai registri dell'anagrafe generale del Comune. Nel caso di due o più nuclei familiari, conviventi o coabitanti, il numero degli occupanti è quello complessivo. L'intestatario dell'utenza è tenuto a dichiarare gli ulteriori occupanti non residenti, che si aggiungono al numero complessivo;</p>



b. per le utenze intestate a soggetti residenti nel Comune non utilizzate per la residenza anagrafica ma tenute a disposizione, per le utenze intestate a soggetti non residenti nel Comune, per le utenze intestate a soggetti residenti all'estero, *si assume come numero di occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza*, è stabilito convenzionalmente in due componenti, tenuto conto del numero medio di componenti il nucleo familiare sul territorio comunale.

Dal numero complessivo degli occupanti, determinato ai sensi del precedente comma 1, lettere a) e b) sono esclusi quei componenti che risultino ricoverati, permanentemente o per un periodo superiore all'anno, presso case di cura e di riposo. Tale esclusione è riconosciuta su richiesta dell'interessato e dietro presentazione di relativa documentazione.

2. Per le unità immobiliari di utenza domestica in cui sia esercitata anche una attività economica e professionale, il titolare ha l'obbligo di indicare la superficie destinata allo svolgimento dell'attività economica per l'applicazione della relativa tariffa commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

b. per le utenze intestate a soggetti residenti nel Comune non utilizzate per la residenza anagrafica ma tenute a disposizione, per le utenze intestate a soggetti non residenti nel Comune, per le utenze intestate a soggetti residenti all'estero **il numero degli occupanti** è stabilito convenzionalmente in due componenti, tenuto conto del numero medio di componenti il nucleo familiare sul territorio comunale. **Resta a carico dell'utente l'onere di comunicare l'effettivo numero di componenti, se diverso da quello convenzionale.**

Dal numero complessivo degli occupanti, determinato ai sensi del precedente comma 1, lettere a) e b) sono esclusi quei componenti che risultino ricoverati, permanentemente o per un periodo superiore all'anno, presso case di cura e di riposo. Tale esclusione è riconosciuta, **in sede di saldo**, su richiesta dell'interessato e dietro presentazione di relativa documentazione.

2. Per le unità immobiliari di utenza domestica in cui sia esercitata anche una attività economica e professionale, il titolare ha l'obbligo di indicare la superficie destinata allo svolgimento dell'attività economica per l'applicazione della relativa tariffa commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

3. **Per le unità immobiliari di utenza domestica destinate a strutture ricettive di bed & breakfast il numero degli occupanti si presume pari al numero degli abitanti determinato ai sensi del comma 1 del presente articolo, a cui si aggiunge il numero della capacità ricettiva nel periodo di apertura della struttura – rapportato a bimestre, da dichiarare all'ufficio tributi nei termini previsti dai successivi artt. 20 e 21.**



Articolo 11 - Determinazione della tariffa giornaliera

1. Tutte le utenze che producono rifiuti urbani *e assimilati* provenienti dalla occupazione o detenzione, con o senza autorizzazione, di locali ed occupazioni di aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio date in concessione temporanea dalla Città con durata inferiore a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, anche se ricorrente, quali *ambulanti senza posteggio fisso*, spettacoli viaggianti, dehors o simili debbono corrispondere la tariffa giornaliera.
2. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata del 50% delle parti variabile e fissa della tariffa. In mancanza della specifica categoria si applica la tariffa di quella categoria con voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti. *Oltre tale periodo massimo, se prosegue l'occupazione si applica la tariffa annuale.*
3. Il pagamento deve essere effettuato *tramite bollettino di conto corrente postale* prima del rilascio della concessione di occupazione del suolo pubblico contestualmente al COSAP secondo i termini e le modalità di pagamento *della stessa*.
4. In caso di occupazione abusiva si provvederà anche al recupero del tributo evaso.

Articolo 11 - Determinazione della tariffa giornaliera

1. Tutte le utenze che producono rifiuti urbani provenienti dalla occupazione o detenzione, con o senza autorizzazione, di locali ed occupazioni di aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio date in concessione temporanea dalla Città con durata inferiore a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, anche se ricorrente, quali spettacoli viaggianti, dehors o simili debbono corrispondere la tariffa giornaliera. **E' soggetta alla tariffa annuale l'occupazione periodica o ricorrente che si protrae oltre tale durata massima.**
2. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata del 50% delle parti variabile e fissa della tariffa. In mancanza della specifica categoria si applica la tariffa di quella categoria con voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
3. Il pagamento deve essere effettuato prima del rilascio della concessione di occupazione del suolo pubblico contestualmente al **canone di concessione**, secondo i termini e le modalità di pagamento **dello stesso**.
4. In caso di occupazione abusiva si provvederà anche al recupero del tributo evaso.

TITOLO III - ESCLUSIONI, AGEVOLAZIONI, RIDUZIONI ED ESENZIONI

Articolo 14 – Agevolazioni

1. Sulla base degli indirizzi dati annualmente dal Consiglio Comunale con la deliberazione in tema di tributi locali, tariffe rette e canoni, nella quale sono definite anche le percentuali di riduzione ovvero di esenzione ed i riferimenti economici e territoriali generali per la loro applicazione, la Giunta Comunale provvederà a deliberare le relative agevolazioni per le seguenti fattispecie:
 - a) attività commerciali ed artigianali che, insediate in zone della Città nelle quali si svolgono lavori di pubblica utilità, subiscono notevoli disagi a causa dell'allestimento del cantiere per una durata superiore a 6 mesi;
 - b) ONLUS di cui al Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 e Associazioni di Promozione Sociale di cui alla Legge 7 dicembre 2000 n. 383, nonché loro affiliati o associati, previa presentazione di idonea documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui alle predette disposizioni *di legge*;
 - c) titolari di richiesta di pagamento che occupano un locale a titolo di abitazione principale, il cui nucleo familiare si trovi

Articolo 14 – Agevolazioni

1. Sulla base degli indirizzi dati annualmente dal Consiglio Comunale con la deliberazione in tema di tributi locali, tariffe rette e canoni, nella quale sono definite anche le percentuali di riduzione ovvero di esenzione ed i riferimenti economici e territoriali generali per la loro applicazione, la Giunta Comunale provvederà a deliberare le relative agevolazioni per le seguenti fattispecie:
 - a) attività commerciali ed artigianali che, insediate in zone della Città nelle quali si svolgono lavori di pubblica utilità, subiscono notevoli disagi a causa dell'allestimento del cantiere per una durata superiore a 6 mesi;
 - b) ONLUS di cui al Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460, Associazioni di Promozione Sociale di cui alla Legge 7 dicembre 2000 n. 383, nonché loro affiliati o associati, **gestori dei Centri di Protagonismo Giovanile (CPG) e delle Case di Quartiere (CDQ) individuati dalla Città, con esclusione delle superfici utilizzate per attività di ristorazione e/o somministrazione**, previa presentazione di idonea documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui alle predette disposizioni;
 - c) titolari di richiesta di pagamento che occupano un locale a titolo di abitazione principale, il cui nucleo familiare si trovi



in situazione di disagio economico risultante dalla certificazione ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente). *A tal fine*, i soggetti *beneficiari di tale agevolazione* sono tenuti - entro il termine stabilito ed *adeguatamente* reso noto - alla presentazione della dichiarazione sostitutiva unica annuale, di cui al D.P.C.M. 18 maggio 2001, valevole per l'accesso agevolato ai servizi di pubblica utilità previsto dal Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 109, come modificato dal Decreto Legislativo 3 maggio 2000 n. 130. Nel caso in cui, in fase di controllo, si riscontri l'insussistenza della dichiarazione, si procederà al recupero di ufficio del tributo ed all'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla legge e alle conseguenti denunce penali. La suddetta agevolazione non può cumularsi con quella prevista alla lettera d) dell'articolo 17;

- d) titolari di richiesta di pagamento che occupino locali stabilmente destinati ai culti riconosciuti dallo Stato, comprese le relative pertinenze destinate a finalità istituzionali; ne sono esclusi i locali destinati ad uso abitativo o diverso da quello di culto;
- e) saranno riconosciute ulteriori agevolazioni con apposita deliberazione del Consiglio Comunale in relazione alla sussistenza di condizioni di grave disagio per l'utenza o per esigenze di tipo perequativo nell'applicazione dello strumento impositivo.

2. Per le predette agevolazioni il coefficiente di riduzione è applicato sul tributo e trovano applicazione con riferimento al

in situazione di disagio economico risultante dalla certificazione ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente). **Per poter accedere all'agevolazione** i soggetti sono tenuti - entro e non oltre il termine stabilito **annualmente** ed adeguatamente reso noto - **alla presentazione dell'istanza di agevolazione** e alla presentazione della dichiarazione sostitutiva unica annuale di cui al D.P.C.M. 18 maggio 2001 **e successive modificazioni**, valevole per l'accesso agevolato ai servizi di pubblica utilità previsto dal Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 109, come modificato dal Decreto Legislativo 3 maggio 2000 n. 130. Nel caso in cui, in fase di controllo, si riscontri l'insussistenza della dichiarazione, si procederà al recupero di ufficio del tributo ed all'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla legge e alle conseguenti denunce penali. La suddetta agevolazione non può cumularsi con quella prevista alla lettera d) dell'articolo 17;

- d) titolari di richiesta di pagamento che occupino locali stabilmente destinati ai culti riconosciuti dallo Stato, comprese le relative pertinenze destinate a finalità istituzionali; ne sono esclusi i locali destinati ad uso abitativo o diverso da quello di culto;
- e) saranno riconosciute ulteriori agevolazioni con apposita deliberazione del Consiglio Comunale in relazione alla sussistenza di condizioni di grave disagio per l'utenza o per esigenze di tipo perequativo nell'applicazione dello strumento impositivo.

2. Per le predette agevolazioni il coefficiente di riduzione è applicato sul tributo e trovano applicazione con riferimento al solo anno in



<p>solo anno in cui è stata presentata la richiesta e non hanno effetto retroattivo.</p> <p>3. <i>Ai titolari di utenza non domestica che dimostrino di aver effettuato interventi tecnico-organizzativi comportanti una accertata minore produzione di rifiuti o un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del servizio pubblico, a consuntivo e a conclusione della relativa istruttoria tecnica esperita dal gestore del servizio, è di volta in volta accordata una riduzione percentuale che non potrà essere superiore al 30% della quota variabile del tributo, qualora l'attività svolta esuli dai normali comportamenti già previsti da norme e regolamenti.</i></p> <p>4. Tali agevolazioni possono essere iscritte a bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura va assicurata con risorse diverse dai proventi del tributo di competenza al quale si riferisce l'iscrizione stessa.</p> <p>5. Non è ammesso il cumulo delle suddette agevolazioni. D'ufficio verrà riconosciuta esclusivamente l'agevolazione più favorevole al contribuente.</p>	<p>cui è stata presentata la richiesta e non hanno effetto retroattivo.</p> <p>3. (abrogato e spostato sotto il comma 3 dell'art. 15)</p> <p>4. Tali agevolazioni possono essere iscritte a bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura va assicurata con risorse diverse dai proventi del tributo di competenza al quale si riferisce l'iscrizione stessa.</p> <p>5. Non è ammesso il cumulo delle suddette agevolazioni. D'ufficio verrà riconosciuta esclusivamente l'agevolazione più favorevole al contribuente.</p>
<p>Articolo 15 - Riduzioni per utenze non domestiche</p> <p>1. Al fine di incentivare le operazioni di riciclo dei rifiuti <i>assimilati agli urbani</i>, i produttori che vi hanno provveduto direttamente o tramite soggetti autorizzati possono ottenere la riduzione della tariffa variabile, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 649, della Legge n. 147/2013 e s.m.i..</p> <p>Il titolare dell'attività che provvede al riciclo dei rifiuti in</p>	<p>Articolo 15 - Riduzioni per utenze non domestiche</p> <p>1. Al fine di incentivare le operazioni di riciclo dei rifiuti urbani, i produttori che vi hanno provveduto direttamente o tramite soggetti autorizzati possono ottenere la riduzione della tariffa variabile, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 649, della Legge n. 147/2013 e s.m.i..</p> <p>Il titolare dell'attività che provvede al riciclo dei rifiuti in argomento,</p>



argomento, per poter accedere alla riduzione tariffaria, deve presentare, a consuntivo, ossia alla fine del periodo di applicazione del tributo nel quale il riciclo è avvenuto, una domanda *che contenga copia del Modello Unico di Dichiarazione (MUD) di cui alla Legge n. 70/1995 e s.m.i., per l'anno di riferimento. Il soggetto che intende beneficiare della riduzione può alternativamente presentare copia del formulario di identificazione o, in assenza, altro documento, come previsto dal Decreto Legislativo n. 152/2006, controfirmato dai soggetti autorizzati al riciclo, indicando il periodo durante il quale ha avuto luogo la suddetta operazione e la quantità dei rifiuti avviati al riciclo.*

In tali casi è concessa una riduzione *in percentuale non superiore ad un terzo dell'incidenza del peso dei rifiuti avviati al riciclo sul totale della produzione.* La determinazione a consuntivo della riduzione spettante, comporta lo sgravio o il rimborso dell'eccedenza dell'importo versato con riferimento alla annualità cui si riferisce l'attività di riciclo. La percentuale massima di riduzione non può superare comunque la parte variabile della tariffa. Tale riduzione non può cumularsi con altre riduzioni o agevolazioni previste dal presente regolamento, fatta salva l'applicazione della riduzione di cui all'articolo 18. Nel caso di concorso si applica l'agevolazione più favorevole al contribuente.

per poter accedere alla riduzione tariffaria, deve presentare, a consuntivo, ossia alla fine del periodo di applicazione del tributo nel quale il riciclo è avvenuto, una domanda **allegando idonea documentazione comprovante la produzione e il riciclo dei predetti rifiuti in conformità alle disposizioni vigenti (a titolo di esempio contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti, attestazione della ditta di smaltimento sul quantitativo dei rifiuti avviati a riciclo).**

In tali casi è concessa una riduzione **della componente variabile della tariffa direttamente proporzionale al rapporto tra la quantità di rifiuti effettivamente avviati a riciclo e la quantità di rifiuti producibili in base alla categoria tariffaria di appartenenza - individuata mediante i coefficienti (Kd) definiti dal Comune - ed alla superficie assoggettabile alla tassa rifiuti. La riduzione è riconosciuta su richiesta dell'utente che presenta annualmente al Comune apposita comunicazione redatta su modello predisposto dall'ente, entro e non oltre il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento.**

La determinazione a consuntivo della riduzione spettante, comporta lo sgravio o il rimborso dell'eccedenza dell'importo versato con riferimento alla annualità cui si riferisce l'attività di riciclo. La percentuale massima di riduzione non può superare comunque la parte variabile della tariffa. Tale riduzione non può cumularsi con altre riduzioni o agevolazioni previste dal presente regolamento, fatta salva l'applicazione della riduzione di cui all'articolo 18. Nel caso di concorso si applica l'agevolazione più favorevole al contribuente.

- 2. In attuazione della Legge 166/2016 che disciplina la lotta allo spreco alimentare, a favore delle utenze non domestiche che cedono gratuitamente le eccedenze alimentari per fini di**



solidarietà sociale, è concessa una riduzione della componente variabile in percentuale non superiore ad un terzo dell'incidenza del peso documentato delle merci donate sul totale della produzione stimata; quest'ultima, determinata in base alla categoria tariffaria di appartenenza, è individuata mediante i coefficienti (Kd) definiti dal Comune ed alla superficie assoggettabile alla tassa rifiuti. La riduzione è riconosciuta su richiesta dell'utente che presenta annualmente al Comune apposita comunicazione redatta su modello predisposto dall'ente, entro e non oltre il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento e può cumularsi con altre agevolazioni e/o riduzioni previste dal Regolamento TARI, fino alla concorrenza della parte variabile del tributo dovuto.

3. Ai titolari di utenza non domestica che dimostrino di aver effettuato interventi tecnico-organizzativi comportanti un'accertata minore produzione di rifiuti o un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del servizio pubblico, a consuntivo, con istanza da presentarsi entro e non oltre il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento e a conclusione della relativa istruttoria tecnica esperita dal gestore del servizio, è di volta in volta accordata una riduzione percentuale che non potrà essere superiore al 30% della quota variabile del tributo, qualora l'attività svolta esuli dai normali comportamenti già previsti da norme e regolamenti. Tale riduzione non può cumularsi con altre riduzioni o agevolazioni previste dal presente regolamento, fatta salva l'applicazione della riduzione di cui all'art. 18 e della riduzione prevista dal comma 2 del presente articolo. Nel caso di



concorso si applica l'agevolazione più favorevole al contribuente.

4. Ai titolari delle seguenti tipologie di utenza non domestica che applichino azioni volte alla prevenzione della produzione di rifiuti:

- a. esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa di vicinato con vendita, in forma esclusiva o prevalente, di prodotti sfusi o alla spina, e con l'utilizzo di imballaggi riutilizzabili;
- b. esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa di vicinato ed esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande, con adozione del sistema del vuoto a rendere;
- c. esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande, con vendita o cessione gratuita di acqua alla spina in contenitori riutilizzabili;
- d. utenze che in via continuativa devolvono ai soggetti donatari di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 2 della legge 19 agosto 2016 n. 166, ai fini della redistribuzione a soggetti bisognosi di prodotti non alimentari di cui alle lettere d), d bis), d ter) ed e) del comma 1 dell'art. 16 della legge 19 agosto 2016 n. 166 derivanti dalla propria attività nel rispetto delle disposizioni previste nel medesimo articolo;

è riconosciuta la riduzione della parte variabile della tassa rifiuti, nella misura percentuale e secondo i criteri definiti annualmente negli atti di indirizzo del Consiglio Comunale, tenuto conto dell'impatto ambientale in termini di prevenzione nella produzione di rifiuti delle azioni intraprese.

Per consentire la corretta programmazione dei servizi e delle tariffe, le utenze non domestiche interessate alla riduzione devono dare comunicazione preventiva sulla tipologia di attività svolta tra quelle sopra elencate, tramite pec da inviare al Comune (Ufficio Tributi e Ufficio Ambiente) e al soggetto gestore del servizio pubblico, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio



dell'anno successivo.

Limitatamente all'anno 2021 la comunicazione dovrà essere presentata entro il 30 settembre, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Il riconoscimento delle suddette riduzioni avviene a consuntivo ed è subordinato alla presentazione, entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento, di apposita istanza corredata dalla seguente documentazione:

- vendita, in forma esclusiva o prevalente, di prodotti sfusi o alla spina: autocertificazione che attesti che l'attività prevalente del punto vendita è riconducibile ai prodotti sfusi o alla spina, corredata di idonea documentazione a supporto (ad esempio: disponibilità di macchinari o attrezzature per la vendita di prodotti sfusi o alla spina, documentazione delle quantità di prodotti sfusi acquistati e/o venduti, documentazione di acquisto e/o vendita di imballaggi riutilizzabili, eccetera);
- adozione del sistema del vuoto a rendere: autocertificazione che attesti l'adozione del sistema di vuoto a rendere, corredata di idonea documentazione a supporto (ad esempio: documentazione che dimostri tipologie e quantità di imballaggi avviati a riutilizzo e/o resi al proprio fornitore, documentazione delle quantità di contenitori acquistati e/o venduti, eccetera);
- vendita o cessione gratuita di acqua alla spina: autocertificazione che attesti l'attività di vendita o cessione gratuita di acqua alla spina in contenitori riutilizzabili, corredata di idonea documentazione a supporto (ad esempio: documentazione che dimostri la disponibilità e l'installazione del sistema di microfiltrazione e/o la sua manutenzione, documentazione di acquisto di contenitori riutilizzabili per



liquidi, documentazione acquisto di acqua in contenitori di plastica non riutilizzabili, riferita all'anno per cui si chiede la riduzione e ai due anni precedenti, eccetera);

- **devoluzione di prodotti non alimentari: documentazione relativa alla cessione dei beni a titolo gratuito con dettagliato elenco delle quantità di prodotti devoluti e dei relativi soggetti donatari (ad esempio: documenti di trasporto, elenchi di presa in carico con tipologie e quantità in peso dei prodotti ceduti , eccetera).**

Tali riduzioni non possono cumularsi con altre riduzioni o agevolazioni previste dal presente regolamento, fatta salva l'applicazione della riduzione di cui all'articolo 18 e della riduzione prevista dal comma 2 del presente articolo. Nel caso di concorso si applica l'agevolazione più favorevole al contribuente.

L'utente è tenuto a comunicare il venir meno delle condizioni che danno diritto alle riduzioni.

Tale comunicazione deve essere presentata agli uffici competenti entro e non oltre 30 giorni dalla data in cui sono venute meno le condizioni per l'attribuzione delle riduzioni, in difetto il Comune provvede al recupero della TARI con applicazione delle sanzioni previste nel presente regolamento per omessa comunicazione di variazione.

Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle autocertificazioni e della documentazione presentate rispetto all'attività svolta. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.



Articolo 15bis - Conferimento dei rifiuti delle utenze non domestiche al di fuori del servizio pubblico

- 1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.**
- 2. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.**
- 3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni. Resta salva la possibilità, dietro richiesta dell'utenza non domestica e accettazione del Comune e del gestore, di riprendere l'erogazione del servizio pubblico anche prima della scadenza quinquennale.**
- 4. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici le utenze non domestiche di cui al comma 2 devono darne comunicazione preventiva tramite pec al Comune (Ufficio Tributi e Ufficio Ambiente) e al soggetto gestore del servizio pubblico, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021 la comunicazione dovrà essere presentata entro il 31 maggio, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2022.**



5. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione redatta su apposito modello, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati: l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per - codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso, quali cassoni e containers, il soggetto autorizzato all'attività di recupero, con il quale è stato stipulato apposito contratto. Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI.
6. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 5, entro il termine del 31 maggio per il solo anno 2021, o entro il termine del 30 giugno a decorrere dal 2022, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico fino al 31 dicembre dell'anno successivo.
7. Le utenze non domestiche che hanno comunicato la scelta di recupero autonomo con le modalità di cui al comma 5 e che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo quinquennale ivi previsto, devono darne comunicazione tramite pec al Comune (Ufficio Tributi e Ufficio Ambiente) e al soggetto gestore del servizio pubblico, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.



- 8. L'esclusione della parte variabile della tassa è riconosciuta su richiesta dell'utente, che presenta al Comune apposita comunicazione redatta su modello predisposto dall'Ente, entro e non oltre il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento. A tal fine, l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare via pec al Comune (Ufficio Tributi e Ufficio Ambiente) il quantitativo dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente, che dovrà corrispondere al totale di tutti i rifiuti urbani prodotti nel medesimo anno, ivi compresi i rifiuti indifferenziati. La comunicazione dovrà essere corredata da attestazione del produttore sul quantitativo dei rifiuti prodotti e da attestazione della ditta di smaltimento sul quantitativo dei rifiuti avviati a recupero.**
- 9. Nel caso di mancata presentazione della comunicazione di cui al comma 8, ovvero di mancato recupero di tutti i rifiuti prodotti, il Comune procede al recupero dell'intera parte variabile della tassa non corrisposta.**
- 10. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.**
- 11. L'esclusione della tariffa variabile verrà concessa a consuntivo con riferimento al primo anno successivo alla comunicazione di recupero autonomo presentata nei termini di cui al precedente**



	<p>comma 4; per gli anni successivi l'esclusione della parte variabile si applicherà in via previsionale.</p>
	<p style="text-align: center;">Articolo 16 - Riduzioni per utenze domestiche</p> <p>1. Al fine di incentivare il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, esclusivamente per le utenze domestiche ubicate negli ambiti territoriali nei confronti dei quali è attivata la suddetta raccolta, è concessa una riduzione della parte variabile della tariffa per una quota proporzionale ai risultati collettivi raggiunti dalle utenze nel corso dell'anno solare precedente. Tale riduzione verrà determinata annualmente dal Consiglio Comunale in sede di approvazione delle tariffe, tenuto conto dei risultati rilevati per zona definiti in base alla quantità dei rifiuti conferiti alle raccolte differenziate, in rapporto alla totalità dei rifiuti, e alla quantità delle raccolte differenziate stesse.</p> <p>2. Alle utenze domestiche che adottino le seguenti pratiche di prevenzione dei rifiuti:</p> <ul style="list-style-type: none">- acquisto di pannolini riutilizzabili per bambini di età compresa tra i 0 e i 3 anni compiuti;- adesione ad un servizio di noleggio e lavaggio di pannolini per bambini di età compresa tra i 0 e i 3 anni compiuti;- acquisto di assorbenti femminili riutilizzabili;- acquisto di coppette mestruali riutilizzabili; <p>è riconosciuta la riduzione della parte variabile della tassa rifiuti, nella misura percentuale e secondo i criteri definiti annualmente negli atti di indirizzo del Consiglio Comunale, tenuto conto dell'impatto ambientale in termini di prevenzione della produzione di rifiuti delle azioni intraprese.</p> <p>Per consentire la corretta programmazione dei servizi e delle tariffe,</p>



le utenze domestiche interessate alla riduzione devono dare comunicazione entro 90 giorni dall'acquisto o dalla sottoscrizione del servizio, tramite pec da inviare al Comune (Ufficio Tributi e Ufficio Ambiente) e al soggetto gestore del servizio pubblico.

Il riconoscimento delle suddette riduzioni avviene a consuntivo ed è subordinato alla presentazione, entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento, di apposita istanza corredata dalla seguente documentazione attestante la spesa sostenuta per le azioni intraprese:

- per i pannolini fattura, ricevuta o altro documento fiscale "parlante" di acquisto di almeno 10 pannolini lavabili e riutilizzabili;**
- per il servizio di noleggio e lavaggio pannolini fattura, ricevuta o altro documento fiscale "parlante" che attesti che il servizio sia usufruito per 1 anno;**
- per gli assorbenti femminili riutilizzabili fattura, ricevuta o altro documento fiscale "parlante" di acquisto di almeno 8 assorbenti lavabili e riutilizzabili;**
- per le coppette mestruali riutilizzabili fattura, ricevuta o altro documento fiscale "parlante" di acquisto di coppette mestruali riutilizzabili.**

Nel solo caso delle coppette mestruali la riduzione è riconosciuta solo per il primo anno di acquisto.

Tali riduzioni non possono cumularsi con altre riduzioni o agevolazioni previste dal presente regolamento, fatta salva l'applicazione della riduzione di cui al presente articolo e all'articolo 18 e della riduzione prevista dal comma 2 del presente articolo. Nel caso di concorso si applica l'agevolazione più favorevole al contribuente.

Articolo 17 - Ulteriori riduzioni

1. Il tributo è ridotto sulla parte variabile del:
 - a) 20% per i locali ed aree scoperte - diverse dalle abitazioni - adibiti ad uso non continuativo e di pubblico intrattenimento per non più di tre giorni alla settimana (quali discoteche, sale da ballo, e locali di intrattenimento notturno) risultanti da autorizzazioni rilasciate dalle competenti autorità per l'esercizio dell'attività;
 - b) 30% per i locali ed aree scoperte - diverse dalle abitazioni - adibiti ad uso non continuativo, ma ricorrente legato a manifestazioni fieristiche, sportive e culturali, come risultante da autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività;
 - c) 10% per fabbricati rurali ad uso abitativo;

L'utente è tenuto a comunicare il venir meno delle condizioni che danno diritto alle riduzioni. Tale comunicazione deve essere presentata agli uffici competenti entro e non oltre 30 giorni dalla data in cui sono venute meno le condizioni per l'attribuzione delle riduzioni, in difetto il Comune provvede al recupero della TARI con applicazione delle sanzioni previste nel presente regolamento per omessa comunicazione di variazione.

Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle autocertificazioni e della documentazione presentate rispetto all'attività svolta. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.

Articolo 17 - Ulteriori riduzioni

1. Il tributo è ridotto sulla parte variabile del:
 - a) 20% per i locali ed aree scoperte - diverse dalle abitazioni - adibiti ad uso non continuativo e di pubblico intrattenimento per non più di tre giorni alla settimana (quali discoteche, sale da ballo, e locali di intrattenimento notturno) risultanti da autorizzazioni rilasciate dalle competenti autorità per l'esercizio dell'attività;
 - b) 30% per i locali ed aree scoperte - diverse dalle abitazioni - adibiti ad uso non continuativo, ma ricorrente legato a manifestazioni fieristiche, sportive e culturali, come risultante da autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività;
 - c) 10% per fabbricati rurali ad uso abitativo;



<p>d) 20% per le abitazioni tenute a propria disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo per cui da certificazione anagrafica non risultino soggetti residenti. Per tali utenze (utenze domestiche non residenti) si assume come numero di occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, il numero è stabilito convenzionalmente in due componenti. Detta riduzione è applicata con effetto <i>dall'anno</i> successivo a quello della denuncia di cui agli articoli 20 e 21 del presente regolamento.</p> <p>2. <i>Per i cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza è considerata quale abitazione principale una sola unità immobiliare posseduta, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. Per tale abitazione è concessa una riduzione pari al 30% del tributo.</i></p> <p>3. Le riduzioni di cui al presente articolo non sono cumulabili fra loro, nel caso di concorso si applica la più elevata.</p>	<p>d) 20% per le abitazioni tenute a propria disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo per cui da certificazione anagrafica non risultino soggetti residenti. Per tali utenze (utenze domestiche non residenti) si assume come numero di occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, il numero è stabilito convenzionalmente in due componenti. Detta riduzione è applicata con effetto dal bimestre successivo a quello della denuncia di cui agli articoli 20 e 21 del presente regolamento.</p> <p>2. Per soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, è riconosciuta una riduzione di 2/3 del tributo ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso.</p> <p>3. Le riduzioni di cui al presente articolo non sono cumulabili fra loro, nel caso di concorso si applica la più elevata.</p>
<p>Articolo 26 - Riscossione del tributo e funzionario responsabile</p> <p>1. Il tributo è versato esclusivamente al Comune.</p> <p>2. La riscossione volontaria avviene con l'emissione annuale di avvisi di pagamento. L'ammontare del tributo è suddiviso in rate da pagarsi secondo i termini e le modalità deliberate annualmente dal Consiglio Comunale in osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 1 comma 688 della Legge n. 147/2013.</p> <p>3. In mancanza del pagamento dell'avviso di cui al precedente articolo sarà effettuata la riscossione coattiva secondo le modalità consentite</p>	<p>Articolo 26 - Riscossione del tributo e funzionario responsabile</p> <p>1. Il tributo è versato esclusivamente al Comune.</p> <p>2. La riscossione volontaria avviene con l'emissione annuale di avvisi di pagamento. L'ammontare del tributo è suddiviso in rate da pagarsi secondo i termini e le modalità deliberate annualmente dal Consiglio Comunale in osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 1 comma 688 della Legge n. 147/2013.</p> <p>3. In mancanza del pagamento dell'avviso di cui al precedente articolo sarà effettuata la riscossione coattiva secondo le modalità consentite</p>



<p>dalle normative vigenti.</p> <p>4. Ai sensi dell'articolo 1, comma 692, della Legge n. 147/2013, il funzionario cui conferire i compiti ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della TARI, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tale attività, nonché la rappresentanza in giudizio, è individuato nel funzionario responsabile per l'applicazione <i>dell'Imposta Unica Comunale (IUC)</i>.</p>	<p>dalle normative vigenti.</p> <p>4. Ai sensi dell'articolo 1, comma 692, della Legge n. 147/2013, il funzionario cui conferire i compiti ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della TARI, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tale attività, nonché la rappresentanza in giudizio, è individuato nel funzionario responsabile per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI).</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 27 - Tributo <i>provinciale</i></p> <p>1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del Decreto Legislativo 504/1992. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 27 - Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA)</p> <p>1. E' fatta salva l'applicazione del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del Decreto Legislativo 504/1992. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Città Metropolitana sull'importo del tributo.</p>